



**BMW**  
**Premium Selection**

# GARANZIA CONVENZIONALE

LIBRETTO DI GARANZIA  
LIBRETTO DI ASSISTENZA  
CERTIFICATO



# INDICE DELLA SEZIONE

<b>LIBRETTO DI GARANZIA CONVENZIONALE</b> .....	4-11
<b>LIBRETTO DI ASSISTENZA STRADALE</b> .....	13-28
Informativa al Cliente per il trattamento dei dati personali.....	14-18
Condizioni generali di assicurazione per l'Assicurato.....	19
Servizi inclusi.....	20-24
Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro.....	25-26
Glossario.....	27-28



# **BMW Premium Selection**

LIBRETTO DI  
GARANZIA CONVENZIONALE  
GUASTI ELETTROMECCANICI

# BMW PREMIUM SELECTION GARANZIA CONVENZIONALE

Partner BMW<sup>1</sup>: \_\_\_\_\_

Cliente (nome e cognome): \_\_\_\_\_

Modello veicolo: \_\_\_\_\_

Targa veicolo: \_\_\_\_\_ Data 1° immatricolazione: \_\_\_\_\_

Chilometri percorsi: \_\_\_\_\_ Data di vendita: \_\_\_\_\_

Scadenza della garanzia convenzionale BMW Premium Selection dalla data di consegna del veicolo: \_\_\_\_\_

Durata della garanzia convenzionale: \_\_\_\_\_

Gentile Cliente,


grazie per aver acquistato il Suo veicolo usato BMW.

BMW Premium Selection è sinonimo di puro piacere di guida e di grande qualità e affidabilità. BMW Le offre una garanzia convenzionale, denominata BMW Premium Selection, che **non sostituisce, non limita, né esclude o pregiudica i 2 anni di garanzia legale previsti dalla legge per i consumatori**, e che assicura tranquillità e allo stesso tempo un'esperienza di guida unica.

La preghiamo di leggere attentamente il presente libretto e di conservarlo sempre nel Suo veicolo al fine di avere tutte le informazioni disponibili nel caso in cui dovesse aver bisogno di usufruire della garanzia legale o della garanzia convenzionale BMW Premium Selection, alle condizioni indicate nel presente libretto.

Si goda la guida del Suo veicolo BMW selezionato e garantito!

## IL SUO PARTNER BMW



La Società BMW Italia S.p.A., con sede legale in Via dell'Unione Europea 1, a San Donato Milanese (MI), Italia, offre, attraverso la propria Rete di Partner, una garanzia convenzionale, definita al paragrafo 1.1 che segue, alle seguenti **condizioni**:

## 1. DISPOSIZIONI GENERALI SULLA GARANZIA CONVENZIONALE

**1.1** BMW Group offre, attraverso la propria Rete di Partner, una garanzia convenzionale, denominata BMW Premium Selection, alle condizioni di cui al presente documento (di seguito, la **"garanzia convenzionale"**), al Cliente che sia un consumatore [vale a dire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, sub a) del Codice del Consumo – adottato con D. Lgs. 206/2005 e ss.mm.ii. (di seguito, il **"Codice del Consumo"**) – la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta: (di seguito, il **"consumatore"** e, al plurale, i **"consumatori"**)] e al Cliente non consumatore che acquista un veicolo, come definito al paragrafo 1.3 (di seguito, il Cliente consumatore e il Cliente non consumatore, singolarmente, il **"Cliente"**; il Cliente consumatore è di seguito indicato anche come **"Cliente consumatore"**).

**1.2** La garanzia convenzionale non sostituisce, non limita, né esclude o pregiudica il diritto del Cliente consumatore alla garanzia legale di conformità ai sensi degli artt. 129-135 quater del Codice del Consumo. Sono altresì fatti salvi i diritti derivanti dal contratto di compravendita del veicolo stipulato tra Cliente e Partner.

**1.3** La garanzia convenzionale è offerta dal Partner in caso di acquisto di un veicolo usato a marchio BMW, immatricolato in Italia e senza limiti di chilometraggio (di seguito, **"veicolo"**).

 **1.4** Il Cliente consumatore, in caso di difetti di 1 o più componenti del veicolo che si manifestino nei primi 2 anni dalla consegna del veicolo, potrà rivolgersi al Partner per far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità. Nel caso in cui tali difetti non siano coperti dalla garanzia legale, il Cliente consumatore potrà far valere i Suoi diritti derivanti dalla garanzia convenzionale, sempre che si tratti di difetti coperti da quest'ultima e che siano soddisfatte le altre condizioni previste nel presente libretto.

## 2. OGGETTO E CONDIZIONI DI OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA CONVENZIONALE

**2.1** La garanzia convenzionale, nel corso del periodo di durata della stessa (come definita al punto 3.1), copre i costi relativi all'effettuazione di interventi di riparazione o sostituzione che si rendano necessari a seguito di guasto elettromeccanico, improvviso ed inaspettato, che provoca la rottura o il mal funzionamento dei componenti del veicolo coperti dalla garanzia convenzionale. Il veicolo coperto da questa garanzia viene sottoposto prima della consegna a: controllo a 360° del veicolo, verifica del chilometraggio, certificazione dello storico della proprietà, manutenzione che copre i 6 mesi/10.000km<sup>2</sup> successivi alla consegna, prova su strada.

**2.2** Per il dettaglio dei componenti e dei danni non coperti dalla garanzia convenzionale, si vedano i paragrafi 4.1, 4.2 e 4.3.

**2.3** La garanzia convenzionale opera a condizione che il veicolo:

- sia in regola con gli adempimenti che sono per legge a carico del Cliente
- sia stato venduto al Cliente da un Partner della Rete ufficiale di BMW Group
- abbia targa italiana o sammarinese
- sia utilizzato esclusivamente per uso privato (ovvero sia venduto ad un soggetto diverso da un'impresa che esercita attività di commercio di veicoli)
- non sia stato modificato rispetto alle condizioni originarie, salve le modifiche apportate direttamente dalla Casa Costruttrice<sup>3</sup> o dal Partner

<sup>2</sup>A seconda dell'evento che si verifica prima. La data e il chilometraggio previsti per la successiva assistenza sono influenzati dal comportamento di guida e sono indicati dal computer di bordo (CBS - Conditioned Based System).

<sup>3</sup> Per "Casa Costruttrice" si intende Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW AG).

**2.4** La garanzia convenzionale opera, inoltre, a condizione che sia eseguita sul veicolo una "regolare manutenzione", con ciò intendendosi che:

- dopo l'acquisto del veicolo sono stati eseguiti sul veicolo stesso i tagliandi di manutenzione previsti dalla Casa Costruttrice e indicati nel "Libretto di uso e manutenzione" redatto dalla Casa Costruttrice, a cura del Cliente e nei tempi previsti da quest'ultima
- tali tagliandi sono comprovati dalla relativa fattura originale emessa dal Riparatore che può essere richiesta dal Partner in caso di eventuali verifiche a seguito di guasto elettromeccanico
- per la riparazione di un guasto nel corso della durata della garanzia convenzionale (come definita al paragrafo 3.1) sono state utilizzate parti di ricambio originali della Casa Costruttrice o di qualità equivalente

**2.5** Eventuali ritardi nell'esecuzione delle manutenzioni programmate (cfr. paragrafo 2.4), che siano imputabili al Cliente e/o comunque siano imputabili a una riparazione non professionale e/o inappropriata (non idonea, non conforme), non danno diritto al prolungamento della durata della garanzia convenzionale (come definita al paragrafo 3.1), né ad alcun risarcimento dei danni.

### **3. GARANZIA LEGALE E DURATA DELLA GARANZIA CONVENZIONALE**

**3.1** La garanzia guasti elettromeccanici BMW Premium Selection decorre e termina nelle date indicate nell'accordo di garanzia, ovvero dalle ore 00:00 del giorno successivo alla scadenza della garanzia del Costruttore (24 mesi) per una durata variabile fino a un massimo di 48 mesi, senza limiti di percorrenza chilometrica.

**3.2** Ricordiamo al Cliente consumatore che **la garanzia legale di conformità ai sensi artt. 129-135 quater del Codice del Consumo copre qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del veicolo e che si manifesta entro 2 anni da tale momento** (la garanzia legale non copre invece eventuali difetti sopravvenuti: ad esempio dovuti all'uso, alla mancata o cattiva manutenzione, alla sostituzione con pezzi di ricambio non originali, ecc.). L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal Partner si prescrive, in ogni caso, nel termine di 26 mesi dalla consegna del veicolo. Ciò significa che per i primi 24 mesi dalla data di consegna del veicolo, vale a dire durante il periodo di durata della garanzia legale, in presenza di un difetto di conformità, il Cliente consumatore avrà il diritto di esperire, a titolo gratuito, i rimedi per i difetti di conformità previsti dalla normativa applicabile. In particolare, il Cliente consumatore potrà scegliere tra riparazione o sostituzione gratuita del veicolo per ottenere il "ripristino della conformità" del bene senza spese. In alternativa, se ciò non è possibile in quanto i suddetti rimedi non risultano praticabili (in quanto impossibili da svolgere o comportanti costi sproporzionati), il Cliente consumatore potrà richiedere al Partner la riduzione proporzionale del prezzo del veicolo o, qualora il difetto non sia di lieve entità, la risoluzione del contratto di compravendita. La garanzia convenzionale non pregiudica l'esperibilità dei suddetti rimedi da parte del Cliente consumatore nei confronti del Partner.

**3.3 Per il Cliente consumatore la garanzia convenzionale è efficace a partire dalla scadenza della garanzia legale e per una durata variabile fino ad un massimo di 48 mesi dalla data di consegna del veicolo.** Non è previsto alcun rinnovo tacito.

**3.4** La garanzia convenzionale è legata al veicolo; pertanto, la stessa continuerà ad essere valida per tutta la durata anche nel caso in cui il Cliente rivenda privatamente il veicolo a terzi (a condizione che il nuovo Acquirente non sia un rivenditore professionale di veicoli). Fermo quanto appena detto, nel caso in cui il veicolo venga rivenduto a terzi, il Cliente dovrà comunicare tempestivamente – entro 7 giorni dal passaggio di proprietà – il cambio di proprietà al Partner, compilando il modulo allegato al presente libretto. Sarà cura del Partner inviarlo a

## 4. ESCLUSIONI E ULTERIORI LIMITAZIONI

**4.1** I seguenti componenti sono esclusi dalla garanzia convenzionale (tali esclusioni sono da considerarsi esemplificative e pertanto non esaustive e non riguardano in alcun modo la garanzia legale di conformità prevista per legge per il Cliente consumatore):

- impianto di scarico > tuttavia, tutti i componenti dello scarico, dal collettore di scarico al convertitore catalitico, sono coperti dalla garanzia guasti elettromeccanici
- equipaggiamenti interni > parti cromate, listelli, braccioli, rivestimento del tettuccio, portaoggetti, pannelli laterali, alette parasole, porta bicchieri, tappezzeria
- freni > pastiglie, dischi e tamburi dei freni
- frizione > disco della frizione e cuscinetto reggispinta ammortizzatori (salvo rottura e/o guasto totale)
- vetri/cristalli > vetri degli specchietti, vetri e finestrini, il lunotto posteriore è coperto dalla garanzia guasti elettromeccanici in caso di guasto dell'elemento riscaldante e dell'antenna
- parti accessorie come ad esempio > sistema di navigazione, sistemi infotainment che non siano stati forniti e/o omologati dal Costruttore
- parti in gomma, come ad esempio > guarnizioni delle porte, bagagliaio e tetto, cuscinetti/sospensioni dell'assale, manicotti dell'assale e dello sterzo, silent block/cuscinetti, cuscinetti del motore (eccetto quelli idraulici), cuscinetti dello stabilizzatore, cuscinetti dei bracci oscillanti
- manutenzione > lavori di manutenzione e ispezione
- carrozzeria > lavori di allineamento, correzione e regolazione di parti della carrozzeria, come ad esempio: tetto scorrevole e a lamelle, capote, porte del veicolo, cofano del bagagliaio e paraurti, danni alla vernice e ruggine sulla carrozzeria, infiltrazioni d'acqua dalle guarnizioni delle porte, dal tetto scorrevole e dai finestrini o dalla capote
- sistema di alimentazione > impurità nel sistema di alimentazione, solo se imputabili a cause esterne e non a un difetto di un componente del veicolo
- guarnizioni a riposo, come le guarnizioni piatte e di carta, che non sono esposte ad alcun meccanismo di movimento (ma non, ad esempio, le perdite di sistemi o componenti che trasportano acqua come radiatori, tubi dell'acqua, guarnizioni della testata del cilindro, radiatori o il sistema di condizionamento dell'aria e la guarnizione della coppa dell'olio del motore)
- ruote > pneumatici, cerchi, coprimozzi, bulloni delle ruote, regolazione della convergenza ed equilibratura degli pneumatici
- fari > vetro, alloggiamento dei fari, lampadine, bruciatori allo xeno
- fruscii, cigolii e scricchiolii
- batterie, tuttavia la batteria ad alta tensione del veicolo è coperta in caso di difetto tecnico (ad eccezione dell'usura naturale e dell'invecchiamento in conformità alle disposizioni e alle specifiche del Costruttore del veicolo)
- minuteria, materiali di esercizio, materiali di consumo e componenti soggette ad usura come ad esempio > filtri, candele e candelette, viti, dadi, rondelle, guarnizioni, tubi flessibili, diagnostica, lubrificanti, detersivi per freni, antigelo, ecc., a meno che la sostituzione di tali componenti non si renda necessaria a seguito del ripristino o della riparazione di una componente coperta dalla garanzia guasti elettromeccanici
- ricarica del climatizzatore a meno che la ricarica non sia effettuata in relazione a una riparazione in copertura
- usura > include tutte le parti che vengono regolarmente controllate o sostituite nell'ambito della manutenzione come ad esempio: filtri dell'aria, filtri dell'olio, candele, cinghie trapezoidali, cinghie a V, cinghie dentate
- aggiornamenti software, diagnosi, lettura/cancellazione e reset, salvo che tali interventi, con un massimo di 12 unità di tempo di lavoro (1 ora), non siano necessari a seguito del ripristino o della riparazione di una componente coperta dalla garanzia guasti elettromeccanici
- capote > tutti i componenti delle capote convertibili o pieghevoli

- impianto telefonico e di vivavoce di post-montaggio, mentre sono coperti gli impianti di primo equipaggiamento fornito dal Costruttore
- dotazioni standard > a titolo esemplificativo cric del veicolo, estintore, triangolo di emergenza, cassetta di pronto soccorso, set di attrezzi

**4.2** Non sussiste alcuna garanzia guasti elettromeccanici, indipendentemente dalle cause che possono contribuirvi, riguardo ai danni derivanti da:

- incidente, ovvero da un evento improvviso e violento che agisce dall'esterno
- atti intenzionali o dolosi, furto, rapina, sottrazione di beni, uso non autorizzato ed appropriazione indebita
- azione diretta di animali (ad esempio il morso di martora), eventi atmosferici quali, a titolo esemplificativo > tempesta, grandine, gelo, fulmini, terremoti o inondazioni
- effetto diretto di bruciatura, corrosione, ossidazione, incendio ed esplosione, indipendentemente dal fatto che la causa sia interna o esterna al veicolo
- cause imputabili direttamente o indirettamente all'acqua o da infiltrazione della stessa
- eventi bellici di ogni tipo, guerra civile, disordini interni, scioperi, serrate, sequestri o utilizzo dell'energia nucleare
- responsabilità di terzi quali costruttori, fornitori, venditori o prestatori d'opera in virtù di un'altra garanzia o di un altro ordine di riparazione, ovvero per i danni la cui eliminazione avviene nell'ambito della correttezza commerciale del Costruttore

**4.3** Sono esclusi dalla garanzia guasti elettromeccanici i danni derivanti da:

- utilizzo di materiali inadatti, mancanza o eccesso di fluidi (ad esempio: lubrificanti, oli, liquido di raffreddamento, ecc.), surriscaldamento
- carico sull'asse superiore rispetto al carico consentito oppure carichi del rimorchio maggiori rispetto a quelli stabiliti dal Costruttore
- partecipazione a competizioni e alle relative esercitazioni o prove ad esse associate
- modifica della progettazione originaria del veicolo (ad esempio: chip tuning, installazione impianto GPL, ecc.) o dall'installazione di componenti o accessori non approvati e/o omologati dal Costruttore
- installazione di una componente difettosa, a meno che non sussista alcun nesso di causalità tra il danno e la difettosità della componente stessa
- utilizzo anche temporaneo o occasionale del veicolo per il trasporto pubblico, noleggio, scuola guida o di pilotaggio, servizi di polizia pubblica o privata, servizi di ambulanza o soccorso pubblico e privato, per trasporto e/o spedizioni postali, servizi di corriere
- danni conseguenti ovvero guasti di componenti non coperti dalla garanzia guasti elettromeccanici causati da un danno a componenti coperti dalla garanzia guasti elettromeccanici e guasti di componenti coperti dalla garanzia guasti elettromeccanici causati da un danno a componenti non coperti dalla garanzia guasti elettromeccanici
- tutti i lavori di regolazione e reset, aggiornamenti di software senza la sostituzione di parti di ricambio che hanno causato il danno
- soccorso stradale e deposito del veicolo, ad esempio: spese di parcheggio, costi di noleggio auto, costi di trasporto, costi di traino, ecc.
- sinistri derivanti dal mancato rispetto dei lavori di manutenzione, ispezione o assistenza prescritti e raccomandati dal Costruttore
- sinistri derivanti da un'esecuzione non corretta dei lavori di manutenzione, ispezione o assistenza da parte dell'Officina che ha eseguito i lavori
- sinistri causati dal mancato rispetto delle indicazioni riportate dal Costruttore nel manuale d'uso del veicolo

**4.4** La sostituzione di uno o più componenti del veicolo, nel corso della durata della garanzia convenzionale, non comporta un prolungamento della durata della stessa, né con riferimento al veicolo nel suo complesso, né in relazione al singolo componente sostituito.

**4.5** Per quanto attiene alla batteria del veicolo, si rinvia alle condizioni previste dal certificato di garanzia della batteria, che può essere scaricato sul sito <https://www.bmw.it/it/fastlane/clienti/panoramica/service-workshop/garanzie.html>, fermo restando quanto previsto nel presente libretto.

**4.6** Eventuali danni a componenti del veicolo risultanti da manutenzione non professionale o inappropriata (non conforme agli standard qualitativi BMW, ad esempio lubrificanti con specifiche non conformi alle prescrizioni tecniche di BMW AG) non sono coperti dalla garanzia convenzionale.

**4.7** L'importo massimo dell'indennizzo previsto dalla garanzia guasti elettromeccanici è limitato al valore commerciale del veicolo al momento dell'insorgere del danno. Se, al momento del verificarsi del danno, il prezzo di acquisto del veicolo dovesse essere inferiore al valore commerciale dello stesso, il rimborso si limiterà al prezzo di acquisto. La garanzia convenzionale non sarà operativa per l'eventuale eccedenza.

## **5. COPERTURA TERRITORIALE**

**5.1** La garanzia guasti elettromeccanici è valida nei Paesi di seguito elencati: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di San Marino, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Isole Canarie, Svezia, Svizzera e Turchia.

## **6. PROCEDURA DA SEGUIRE PER FAR VALERE LA GARANZIA CONVENZIONALE**

**6.1** Indicazioni per il Cliente in caso di guasto elettromeccanico avvenuto in Italia:

- segnalazione immediata del sinistro prima dell'inizio della riparazione al Partner BMW
- messa a disposizione del veicolo per la riparazione o per un'eventuale ispezione tecnica presso il Partner BMW o presso un'Officina Autorizzata dal Costruttore (Service Only)
- coordinamento con il Partner BMW in ogni fase di denuncia di danno e la relativa riparazione necessaria
- comunicazione di tutte le informazioni necessarie ed eventualmente richieste dal Partner BMW per la determinazione dell'entità del danno
- se possibile contenere e/o ridurre l'entità del danno
- seguire le istruzioni del Partner BMW

**6.2** Indicazioni per il Cliente in caso il guasto dovesse avvenire all'estero:

- segnalazione immediata del sinistro prima dell'inizio della riparazione al Partner BMW. Dopo aver verificato il sinistro aperto dal Partner BMW, la Compagnia procederà al pagamento dell'importo della fattura (IVA inclusa) al Cliente finale o al Partner BMW che ha effettuato la riparazione
- saldo dell'importo relativo al costo degli interventi
- invio del documento giustificativo (fattura dettagliata con tutti gli interventi eseguiti) direttamente al Partner che provvederà al rimborso tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato per iscritto dal Cliente entro 30 giorni dalla richiesta

Gli interventi di riparazione/sostituzione eseguiti all'estero saranno rimborsati a concorrenza del loro valore, calcolato, per quanto riguarda il costo dei pezzi di ricambio, in base al listino in vigore della Casa Costruttrice, e per quanto concerne la mano d'opera, in base al tempario in vigore della Casa Costruttrice.

## 7. CAMBIO DI PROPRIETÀ DEL VEICOLO/CAMBIO DI INDIRIZZO

**7.1** In caso di vendita da parte del Cliente ad un altro cliente privato (non concessionario, commerciante di auto, salonista, officina, ecc.) del veicolo coperto dalla garanzia convenzionale nel corso del periodo di durata della stessa (fermo quanto previsto al paragrafo 4.4), la garanzia seguirà il veicolo: ciò significa che **tutti i diritti derivanti dalla garanzia convenzionale passeranno automaticamente** (e le esclusioni e altre limitazioni della garanzia convenzionale stessa saranno applicabili) **al nuovo proprietario del veicolo** – e che dunque quest'ultimo beneficerà della garanzia convenzionale – **per il periodo di residua validità di detta garanzia**. In questo caso, il Cliente è tenuto a compilare l'apposito modulo allegato al presente libretto e a darne tempestiva comunicazione al Partner, allegando il modulo medesimo debitamente compilato e sottoscritto.

**7.2** In caso di vendita del veicolo ai sensi del paragrafo 7.1, tutti i documenti legati al veicolo saranno consegnati al nuovo proprietario, incluso il presente libretto che contiene anche l'informativa rilasciata da **Real Garant Versicherung AG** sul trattamento dei dati.

**7.3** Nel caso in cui i dati di contatto del Cliente dovessero variare nel corso della durata della garanzia convenzionale, il Cliente è tenuto a contattare il Partner e a fornirgli i nuovi dati di contatto.

# MODULO DI RICHIESTA DI TRASFERIMENTO DELLA GARANZIA CONVENZIONALE BMW PREMIUM SELECTION IN FAVORE DEL NUOVO PROPRIETARIO DEL VEICOLO

In caso di vendita del veicolo da parte del Cliente ad un altro cliente privato (non concessionario, commerciante di auto, salonista, officina, ecc.) durante il periodo di validità della garanzia convenzionale, tale garanzia convenzionale sarà prestata in favore del nuovo proprietario del veicolo per il periodo di residua validità di detta garanzia.

In questi casi, il Cliente, beneficiario originario della garanzia convenzionale, dovrà darne comunicazione al Partner allegando il presente modulo, debitamente compilato e sottoscritto, entro i **7 giorni successivi alla data della firma del contratto** di compravendita del veicolo che segna il passaggio di proprietà del veicolo al nuovo acquirente. Tale modulo sarà poi inviato dal Partner BMW a **Real Garant Versicherung AG**.

Il sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_

Proprietario del veicolo modello \_\_\_\_\_

Chilometraggio \_\_\_\_\_ Targa \_\_\_\_\_

Dichiara di aver venduto in data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ il predetto veicolo

al Sig. / alla Sig.ra (nome e cognome) \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_ Provincia \_\_\_\_\_

Telefono/Cellulare \_\_\_\_\_

che desidera che la garanzia convenzionale sul veicolo sia prestata in Suo favore dichiarando di conoscere ed accettarne integralmente i termini e le condizioni.

Data \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Firma del beneficiario originario della garanzia convenzionale

---

Firma del nuovo beneficiario della garanzia convenzionale

---



# BMW Premium Selection

## LIBRETTO DI ASSISTENZA STRADALE

# INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con la presente La informiamo sul trattamento dei Suoi dati personali da parte di **Real Garant Versicherung AG**, la Compagnia di assicurazioni che Le offre la copertura assistenza in caso di sinistro, e sui diritti che Le spettano in base alla legge sulla protezione dei dati personali.

La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali svolto da **Real Garant Versicherung AG** – e dai terzi da questa incaricati – per fornire la copertura assistenza al Cliente assicurato per le finalità strettamente connesse (come dettagliatamente descritte nell'informativa stessa).

La presente informativa non riguarda invece il trattamento dei dati personali effettuato dal Rivenditore del veicolo assicurato, appartenente alla Rete ufficiale del BMW Group (di seguito, il "**Rivenditore**"), per la vendita del veicolo, la fornitura della garanzia convenzionale ed altre finalità del trattamento autonomamente perseguite dal Rivenditore. Il Rivenditore agisce come autonomo titolare del trattamento per il perseguimento delle suddette finalità. Pertanto, gli Interessati (come di seguito definiti) riceveranno dal Rivenditore la relativa informativa sul trattamento dei dati personali.

## **Titolare del trattamento dei dati**

### **Real Garant Versicherung AG**

Sede legale in Germania, Denkendorf

Numero di iscrizione al registro delle imprese: HRB 213642

Sede secondaria in Italia: Via E. Fermi 11/A – 37135 Verona

Codice fiscale e n. iscrizione al registro delle imprese: 10122640963

Numero di iscrizione all'elenco I dell'albo delle Imprese di Assicurazione IVASS I.00144

Tel.: +39 045 9209974

Sito internet: [www.realgarant.com](http://www.realgarant.com)

E-Mail: [dataprotection@realgarant.com](mailto:dataprotection@realgarant.com)

PEC: [realgarantversicherungag@pecimprese.it](mailto:realgarantversicherungag@pecimprese.it)

Può contattare il nostro responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo:

Zurich Gruppe Deutschland

Konzerndatenschutz

50427 Köln

E-mail: [dataprotection@realgarant.com](mailto:dataprotection@realgarant.com)

## **A chi si rivolge la presente informativa?**

La presente informativa descrive il trattamento dei dati personali dei Clienti assicurati, dei Coassicurati e degli individui che utilizzano il veicolo assicurato (di seguito congiuntamente definiti gli "**Interessati**").

## **Origine e categorie di dati personali**

Vengono raccolti i dati personali direttamente dall'Interessato.

In alcuni casi – di seguito descritti – si possono però ricevere dati personali da terzi:

- in caso di posta restituita, i fornitori di servizi specializzati effettuano ricerche sugli indirizzi per determinare i dati effettivi dell'indirizzo
- si ottengono i dati relativi ai Coassicurati o agli Assicurati tramite il Rivenditore contraente della polizza, qualora non sia possibile raccogliere i dati direttamente dai Coassicurati o dagli Assicurati. Vengono raccolti, tra gli altri, nome, indirizzo, data di nascita e numero di identificazione del veicolo. Vengono raccolti i dati necessari per la richiesta di risarcimento direttamente dall'Interessato
- si ricevono dall'Assicurato i dati degli aventi diritto o dei beneficiari: nome, indirizzo, data di nascita e numero di identificazione del veicolo, per poter contattare la persona interessata in caso di sinistro
- si ricevono inoltre dati personali tramite l'intermediario del contratto assicurativo, come ad esempio in caso di accettazione della proposta assicurativa

Vengono trattate le seguenti categorie di dati personali relative agli Interessati:

- **dati identificativi e di contatto**, come il nome e il cognome, la data di nascita, l'indirizzo, il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica
- **informazioni sul contratto assicurativo stipulato a beneficio del Cliente assicurato, come le condizioni che regolano il rapporto col Cliente assicurato**, il massimale della copertura assicurativa, le informazioni sui pagamenti dovuti dalla Compagnia o dal Cliente assicurato
- **informazioni sul veicolo assicurato** come la marca, il modello, la cilindrata, la versione del veicolo, la targa e/o il numero di telaio del veicolo
- **informazioni sull'assistenza eventualmente richiesta dall'Interessato in virtù del contratto assicurativo**, incluse le informazioni sulla prestazione richiesta e sull'indennizzo eventualmente dovuto al Cliente assicurato
- **informazioni sulle comunicazioni intercorse fra la Compagnia e l'Interessato**, ivi incluse le registrazioni di eventuali chiamate effettuate dall'Interessato per chiedere l'assistenza prevista dal contratto assicurativo e quelle su eventuali reclami presentati dall'Interessato

### **Finalità e basi giuridiche del trattamento dei dati**

I dati personali degli Interessati vengono trattati in conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati dell'UE (RGPD) e al Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed integrazioni, il Codice in materia di protezione dei dati personali.

Inoltre, la Compagnia si è impegnata a rispettare le "Regole di condotta per il trattamento dei dati personali da parte del settore assicurativo tedesco", che specificano le leggi sopra citate per il settore assicurativo. È possibile accedervi su Internet all'indirizzo [www.realgarant.com/de/datenschutz/](http://www.realgarant.com/de/datenschutz/).

I dati personali dell'Interessato vengono trattati per la stipula del contratto e per la valutazione del rischio da assumere da parte della Compagnia, in caso di presentazione di una proposta assicurativa da parte dell'Interessato. Una volta concluso il contratto di assicurazione, questi dati vengono trattati per dare esecuzione al rapporto contrattuale, ad esempio per l'emissione della polizza o la fatturazione, per fornire all'Interessato la copertura assistenza richiesta e l'eventuale indennizzo connesso nonché per dare seguito a eventuali reclami formulati dall'Interessato. Il trattamento dei dati personali è necessario per poter accertare se si è verificato un evento assicurato e l'entità dello stesso nonché, più in generale, per fornire all'Interessato la copertura assistenza oggetto del contratto di assicurazione.

La stipula o l'esecuzione del contratto di assicurazione e l'elaborazione delle richieste di indennizzo non sono possibili senza il trattamento dei dati personali dell'Interessato.

La Compagnia ha, pertanto, bisogno dei dati personali dell'Interessato anche per compilare statistiche specifiche sulle assicurazioni, ad esempio per lo sviluppo di nuove tariffe. Vengono utilizzati i dati di tutti i contratti in essere per valutare la relazione contrattuale con il Cliente assicurato, ad esempio per offrire consulenza, per l'adeguamento o la modifica del contratto, ecc.

La base giuridica per il trattamento dei dati personali a fini precontrattuali e contrattuali, nonché per l'elaborazione dei reclami, è l'art. 6 par. 1 b) del RGPD. Come indicato sopra, il trattamento dei dati personali degli Interessati è necessario per dare esecuzione al contratto di assicurazione. Qualora la Compagnia non potesse trattare i dati personali degli Interessati, l'esecuzione del contratto di assicurazione potrebbe non essere possibile.

I dati personali dell'Interessato vengono trattati anche per tutelare gli interessi legittimi della Compagnia o quelli di terzi [(art. 6 comma 1 f) RGPD], come di seguito descritti. Il trattamento dei dati personali può infatti essere necessario per perseguire il legittimo interesse a garantire la sicurezza informatica e le operazioni informatiche, verificare la qualità dei servizi di assistenza offerti agli Interessati per finalità di miglioramento di tali servizi, valutare complessivamente

il rapporto fra la Compagnia, l'Interessato e Real Garant GmbH Garantiesysteme, per perseguire il legittimo interesse a pubblicizzare i propri prodotti assicurativi e altri prodotti delle società del Gruppo alle quali la Compagnia appartiene e dei loro Partner commerciali, nonché a svolgere sondaggi di mercato e di opinione nella misura in cui ciò sia legalmente consentito e per la prevenzione e l'investigazione di reati, in particolare per l'utilizzo di analisi dei dati al fine di individuare indizi che possano far pensare a frodi assicurative. Il trattamento dei dati personali basato sul legittimo interesse non è obbligatorio e l'Interessato potrà opporsi a tale trattamento, nei modi indicati nel prosieguo della presente informativa.

Inoltre, vengono trattati i dati personali degli Interessati per adempiere gli obblighi in capo alla Compagnia previsti dalla normativa applicabile, inclusi gli obblighi di conservazione della documentazione e di pagamento delle imposte. In questo caso la base giuridica per il trattamento è costituita dalle rispettive disposizioni di legge in combinato disposto con l'art. 6, comma 1(c) del RGPD. Il trattamento dei dati personali degli Interessati è dunque necessario per consentire alla Compagnia di conformarsi con gli obblighi previsti dalla normativa applicabile. Qualora non potesse trattare i dati personali degli Interessati, non sarebbe in grado di conformarsi con tali obblighi normativi.

Qualora la Compagnia desiderasse trattare i dati personali dell'Interessato per uno scopo non menzionato sopra, informerebbe l'Interessato in anticipo, aggiornando la presente informativa, in conformità a quanto previsto dalle disposizioni di legge.

## **Categorie di destinatari dei dati personali**

### **Riassicuratori**

La Compagnia assicura i rischi assunti con Compagnie assicurative specializzate (riassicuratori). A tal fine può essere necessario trasmettere i dati del contratto e, se del caso, i dati relativi ai sinistri a un riassicuratore, affinché questi possa farsi un'idea del rischio o dell'evento assicurato. Inoltre, è possibile che il riassicuratore dia assistenza alla Compagnia nella valutazione dei rischi o dei sinistri e nella valutazione delle procedure. Vengono trasmessi i dati dell'Interessato al riassicuratore solo se ciò è necessario per l'adempimento della polizza con l'Interessato o se è necessario per proteggere gli interessi della Compagnia stessa.

### **Intermediario**

Nell'eventualità in cui la polizza sia distribuita da un intermediario assicurativo, quest'ultimo tratterà i dati relativi alla proposta, al contratto e ai sinistri, necessari per la stipula e l'esecuzione della polizza. La Società trasmetterà i dati dell'Interessato anche agli intermediari che potrebbero necessitare di tali informazioni per fornire consulenza all'Interessato in materia di servizi assicurativi e finanziari.

Nel caso della copertura assicurativa assistenza offertaLe con l'acquisto di un veicolo usato, gli intermediari assicurativi sono BMW Bank e Willis Italia S.p.A.

## **Trattamento dei dati nel gruppo aziendale**

Società specializzate o divisioni del Gruppo svolgono alcuni compiti di trattamento dei dati a livello centrale per conto di **Real Garant Versicherung AG**.

Qualora l'Interessato abbia concluso una polizza con una o più società del gruppo **Real Garant Versicherung AG**, i Suoi dati potrebbero essere trattati centralmente, ad esempio per la gestione centralizzata dei dati relativi agli indirizzi, per l'assistenza telefonica, per la gestione del contratto e dei sinistri. Nell'elenco dei fornitori di servizi di **Real Garant Versicherung AG**, la cui versione aggiornata è disponibile sul sito web della Compagnia all'indirizzo [www.realgarant.com/de/datenschutz/](http://www.realgarant.com/de/datenschutz/), troverà le società che cooperano con **Real Garant** nella gestione e nel trattamento centralizzato dei dati.

## **Fornitori di servizi esterni**

A volte vengono utilizzati fornitori di servizi esterni per adempiere gli obblighi contrattuali e di legge della Compagnia.

Un elenco di tali fornitori della cui attività la Compagnia si avvale e con i quali ha rapporti commerciali continuativi è disponibile nella versione aggiornata della lista dei fornitori di servizi di **Real Garant Versicherung AG** sul sito web all'indirizzo [www.realgarant.com/de/datenschutz/](http://www.realgarant.com/de/datenschutz/).

Tra i fornitori dei quali la Compagnia si avvale per l'adempimento delle obbligazioni previste dalla polizza, in particolare, per i servizi legati alla copertura assistenza, vi è ACI Global Servizi S.p.A. che fornisce, in collaborazione con la Compagnia, assistenza ai Clienti assicurati per il tramite della sua struttura organizzativa. ACI Global Servizi S.p.A. agisce in qualità di responsabile del trattamento, per conto di **Real Garant Versicherung AG**.

## **Altri destinatari**

La Compagnia potrebbe trasferire i dati personali dell'Interessato a ulteriori terzi, come le autorità competenti per l'adempimento degli obblighi di legge (ad esempio, istituti di previdenza sociale, autorità fiscali o forze dell'ordine).

## **Durata dell'archiviazione dei dati**

I dati personali dell'Interessato vengono cancellati non appena non sono più necessari agli scopi sopra menzionati. I dati personali possono essere conservati per il periodo di tempo in cui è possibile far valere i diritti della Compagnia, vale a dire per la durata della prescrizione legale di tali diritti che è di 2 anni o, se più lungo, per il periodo di conservazione previsto dalla normativa applicabile. I relativi obblighi di fornire prove e di tenere registri derivano, tra l'altro, dal Codice commerciale tedesco, dal Codice fiscale tedesco e dalla Legge tedesca sul riciclaggio di denaro. Il termine massimo previsto per la conservazione dei dati personali è di 10 anni.

## **Diritti degli interessati**

Il RGPD riconosce all'Interessato una serie di diritti in merito al trattamento dei propri dati personali. Più precisamente, l'Interessato, in ogni momento e gratuitamente, potrà:

- ottenere conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano
- conoscere l'origine dei dati, le finalità del trattamento e le sue modalità, nonché la logica applicata al trattamento effettuato mediante strumenti elettronici
- chiedere l'aggiornamento, la rettifica o l'integrazione dei dati personali che lo riguardano
- ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati personali eventualmente trattati in violazione della legge
- revocare il proprio consenso, ove precedentemente prestato dall'Interessato
- chiedere alla Compagnia la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano nel caso in cui (i) l'Interessato contesti l'esattezza dei dati, per il periodo necessario alla Compagnia per verificare l'esattezza di tali dati, (ii) il trattamento è illecito e l'Interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo, (iii) benché la Compagnia non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'Interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o stragiudiziale, (iv) l'Interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21(1) del RGPD, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza di motivi legittimi della Compagnia rispetto a quelli dell'Interessato
- ottenere la portabilità dei dati personali, vale a dire il diritto di trasferire i dati che ha fornito ad un'altra società o organizzazione e/o di ricevere i Suoi dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico
- nel caso in cui, infine, i dati personali siano trasferiti al di fuori dello SEE, l'Interessato ha il diritto di ottenere una copia delle misure di salvaguardia adottate dalla Compagnia a tutela dei dati personali o l'indicazione del luogo dove sono state rese disponibili

### **Diritto di opposizione**

L'Interessato ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi dati personali per finalità di marketing diretto senza indicarne i motivi. Se i Suoi dati vengono trattati per tutelare interessi legittimi, può opporsi a questo trattamento per motivi legati alla Sua situazione particolare. In tal caso i Suoi dati personali non saranno più trattati a meno che non si possa dimostrare l'esistenza di motivi legittimi impellenti per il trattamento che prevalgono sui Suoi interessi, diritti e libertà o il trattamento serve a far valere, esercitare o difendere diritti.

### **Diritto di reclamo**

L'Interessato ha la possibilità di contattare la Compagnia per presentare un reclamo. Ha inoltre il diritto di presentare un reclamo all'autorità di controllo della protezione dei dati competente, vale a dire l'autorità di controllo dello Stato in cui l'Interessato risiede, lavora o dove si è verificata la presunta violazione della normativa a tutela dei dati personali. L'autorità di controllo della protezione dei dati responsabile per l'Italia è il Garante per la protezione dei dati personali (<https://www.garanteprivacy.it/>). Le informazioni sulle autorità di controllo degli altri Stati membri dell'Unione Europea sono disponibili al seguente link: [https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members\\_en](https://edpb.europa.eu/about-edpb/board/members_en).

### **Trasferimento dei dati a un Paese terzo**

I dati personali degli Interessati possono essere trasferiti verso Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo (di seguito "SEE") per soddisfare esigenze di natura tecnica ed organizzativa, strumentali al perseguimento delle finalità del trattamento indicate nella presente informativa. Tali Paesi potrebbero includere Stati nei quali il livello di tutela dei dati personali non è adeguato rispetto a quello garantito all'interno dello SEE. In tali casi, saranno adottate le misure di salvaguardia previste dalla vigente normativa, come le clausole contrattuali tipo approvate dalla Commissione Europea, per assicurare che i dati personali ricevano, anche nei suddetti Paesi di destinazione, un livello di tutela sostanzialmente equivalente a quello assicurato nello SEE. Informazioni dettagliate su questo e sul livello di protezione dei dati presso i fornitori di servizi in Paesi terzi sono disponibili nella lista dei fornitori di servizi di **Real Garant Versicherung AG** sul sito web all'indirizzo: [www.realgarant.com/.de/datenschutz/](http://www.realgarant.com/.de/datenschutz/)

### **Aggiornamento dell'informativa sulla protezione dei dati**

La presente informativa sulla protezione dei dati può essere modificata per effetto di modifiche, ad esempio, alle disposizioni di legge vigenti. Eventuali modifiche della presente informativa privacy saranno comunicate all'Interessato in anticipo dalla Compagnia.

# CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE PER L'ASSICURATO

**Il presente documento contiene un estratto delle condizioni generali di assicurazione applicabili alla copertura assistenza che Le viene offerta a titolo gratuito con l'acquisto di un veicolo usato BMW.**

## **Art. 1. ALTRE ASSICURAZIONI**

Lo stesso rischio può essere assicurato con diverse compagnie di assicurazione. In questo caso, qualora si verificasse un sinistro, dovrà informare tutte le compagnie di assicurazione con le quali è assicurato il rischio e, tra queste, **Real Garant Versicherung AG**. Quest'ultima dovrà altresì essere informata dell'esistenza delle altre compagnie di assicurazione che coprono lo stesso rischio ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

In caso di sinistro, deve dare avviso a ciascuna compagnia con la quale ha sottoscritto le polizze che coprono lo stesso rischio.

## **Art. 2. LEGGE REGOLATRICE E GIURISDIZIONE**

Le condizioni di assicurazione sono regolate dalla legge italiana. Per tutto quanto non previsto dalle stesse, si applica la legge italiana.

## **Art. 3. TERMINI DI PRESCRIZIONE**

**Ogni Suo diritto nei confronti di Real Garant Versicherung AG si prescrive entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.**

## **Art. 4. VALUTA DI PAGAMENTO**

In Italia riceverà l'indennizzo in Euro. Qualora dovesse richiedere il rimborso di spese sostenute in Paesi che non fanno parte dell'Unione Europea o appartenenti all'Unione Europea, ma che non hanno l'Euro come valuta, **Real Garant Versicherung AG** calcolerà il rimborso convertendo in Euro l'importo delle spese sostenute. Inoltre, la Compagnia calcolerà l'indennizzo in base al valore di cambio dell'Euro in rapporto alla valuta del Paese nel quale ha sostenuto le spese nel giorno di emissione della fattura.

## **Art. 5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE**

**Qualora non utilizzi una o più prestazioni, Real Garant Versicherung AG non è tenuta a fornirLe le prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.**

## **Art. 6. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**Real Garant Versicherung AG quando Le fornisce le garanzie potrebbe venire a conoscenza e utilizzare i dati personali di altre persone. Le viene richiesto di far conoscere a queste persone l'Informativa sul trattamento dei dati e farsi dare il loro consenso scritto al trattamento dei loro dati per finalità assicurative. Può usare la seguente formula di consenso: "Ho letto l'Informativa sul trattamento dei dati e acconsento al trattamento dei miei dati personali necessari alla gestione delle garanzie da parte di Real Garant Versicherung AG e dei soggetti indicati nell'informativa."**

# SERVIZI INCLUSI

## 1. HELP ON THE PHONE

In caso di sinistro relativo alla copertura assistenza, e/o di chiamata al numero verde e/o di b-Call (per tale intendendosi l'invio di un allarme automatico alla Struttura Organizzativa in caso di Incidente grave), la Struttura Organizzativa supporterà il Cliente assicurato per la possibile risoluzione telefonica dell'anomalia. Qualora l'aiuto telefonico non sia risolutivo, la Struttura Organizzativa attiverà l'assistenza sul luogo del fermo.

## 2. SOCCORSO STRADALE (Depannage e Traino)

In caso di sinistro relativo alla copertura assistenza, la Struttura Organizzativa attiverà l'assistenza al veicolo sul luogo del fermo. In caso di esaurimento della batteria, la Struttura Organizzativa organizzerà il trasporto del veicolo fino alla colonnina di ricarica più vicina.

Qualora il sinistro non permetta la riparazione sul posto, la Struttura Organizzativa si adopererà per l'organizzazione del traino del veicolo.

La Struttura Organizzativa trasporterà gratuitamente la vettura fino al punto della Rete più vicino entro un raggio di 50 km dal luogo del fermo. Nel caso in cui il veicolo, su richiesta del Cliente assicurato, venga trasportato in un punto della Rete BMW situato oltre un raggio di 50 km, i km eccedenti resteranno a carico del Cliente assicurato che li salderà direttamente al carroattrezzi intervenuto. Qualora il Cliente assicurato richieda di essere trasportato presso un Suo Service di fiducia non facente parte della Rete BMW situato entro un raggio di 50 km dal luogo di fermo, la Struttura Organizzativa procederà con l'attribuzione della destinazione richiesta.

**Il servizio di traino non comprende le eventuali spese resesi necessarie per il recupero del veicolo fuori dalla sede stradale reso tramite mezzi speciali ed eventuali costi di riparazioni. Tali spese rimarranno a carico del Cliente assicurato.**

Qualora l'immobilizzo avvenga in uno dei Paesi specificati al paragrafo "Estensione Territoriale", il veicolo verrà trasportato al punto della Rete BMW più vicino al luogo dell'immobilizzo, oppure, nei Paesi in cui non è presente la Rete di vendita e assistenza BMW Group, fino all'officina organizzata ragionevolmente più vicina al luogo dell'immobilizzo.

## 3. AUTOVETTURA IN SOSTITUZIONE

Nel caso in cui il veicolo non sia marciante o impossibilitato a marciare in sicurezza necessitando pertanto l'intervento del traino e la riparazione presso il Partner BMW non possa avvenire entro 4 ore, la Struttura Organizzativa organizza l'erogazione dell'auto sostitutiva.

Il Cliente assicurato ha diritto ad un veicolo sostitutivo per la durata massima di 3 giorni + eventuale weekend, se concomitante (per l'estero 5 giorni + eventuale weekend se concomitante). La richiesta dell'auto sostitutiva dovrà pervenire dal Partner BMW di destinazione del Soccorso Stradale.

Il Cliente assicurato ha diritto, preferibilmente, ad un veicolo sostitutivo della stessa marca e modello del proprio se fornito dal Partner BMW. Nel caso in cui venga fornito dalla società di noleggio, si dovrà garantire un veicolo pari categoria.

Nel caso in cui il veicolo del Cliente assicurato non sia riparabile entro i termini sopra indicati (3 giorni lavorativi + eventuale concomitante weekend), il Partner BMW è autorizzato a richiedere il prolungamento dell'uso del veicolo sostitutivo.

A carico del Cliente assicurato resteranno le spese di carburante e le assicurazioni non obbligatorie per Legge, le penalità risarcitorie per danni e furto, i costi di eventuali e ulteriori servizi facoltativi, nonché l'eventuale costo in caso di drop-off, cioè di riconsegna in uno Stato diverso da quello in cui l'auto in sostituzione è stata ritirata.

Resta inteso che la fornitura dell'auto in sostituzione avrà luogo secondo le condizioni generali proprie delle società di noleggio cui la Struttura Organizzativa si rivolgerà, in particolare con riguardo a:

- orari di apertura degli uffici di noleggio
- disponibilità di categorie di veicoli
- credenziali e forme di garanzia (versamento obbligatorio di un deposito cauzionale tramite carta di credito)
- disponibilità e condizioni contrattuali, incluse le limitazioni derivanti dall'applicazione della normativa di riferimento, per la guida di auto veicoli da parte di neopatentati

Se il Cliente assicurato desidera conservare l'auto sostitutiva per un periodo superiore a quello massimo previsto, dovrà tenere a Suo totale carico il costo dei giorni eccedenti la prestazione di tale servizio di assistenza. Resta inteso che l'utilizzo ulteriore dell'auto sostitutiva dovrà in ogni caso essere autorizzato dalla Struttura Organizzativa.

La fornitura di un'auto in sostituzione non è operante per:

- immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla Casa Costruttrice
- operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare

#### **4. PRESTAZIONI SECONDARIE**

Per assicurare al Cliente assicurato la mobilità, verranno fornite le seguenti prestazioni, singolarmente o in combinazione, per un totale massimo di € 1.000,00 IVA inclusa per ogni guasto.

##### **4.1 TRASPORTO PASSEGGERI (TAXI A DISPOSIZIONE)**

In caso di sinistro relativo alla copertura assistenza, il Cliente assicurato potrà utilizzare un taxi o i mezzi pubblici il cui costo gli verrà rimborsato fino ad un massimo di € 100,00 IVA inclusa.

##### **4.2 SPESE DI ALBERGO**

In caso di sinistro relativo alla copertura assistenza avvenuto a oltre 50 km dalla residenza del Cliente assicurato, si potrà usufruire della sistemazione in un albergo del luogo di categoria fino a 4 stelle, in attesa della riparazione del veicolo. Verrà rimborsato il costo del pernottamento fino a riparazione ultimata, per la durata massima di 4 notti e per un numero di persone massimo previste dalla carta di circolazione del veicolo assistito.

##### **4.3 RIENTRO/PROSEGUIMENTO DEL VIAGGIO**

Qualora il veicolo resti immobilizzato e non possa essere riparato nell'immediato, il Cliente assicurato potrà proseguire il proprio viaggio fino a destinazione programmata o rientrare alla residenza utilizzando un biglietto ferroviario (prima classe) oppure, se il viaggio in treno supera le 6 ore, un biglietto aereo (classe economica). Il costo massimo rimborsabile è pari ad € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro, indipendentemente dal numero di persone a bordo del veicolo.

##### **4.4 RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO**

Qualora il Cliente assicurato abbia usufruito della prestazione di "rientro/proseguimento del viaggio", potrà richiedere il rimborso dei costi di viaggio per recuperare il veicolo riparato presso il Service BMW. Il massimale rimborsabile, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in Italia o all'estero è pari ad € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro indipendentemente dal numero di persone a bordo del veicolo.

## 4.5 RIMPATRIO DEL VEICOLO

In alternativa alla prestazione "recupero del veicolo riparato", il Cliente assicurato potrà richiedere la consegna del veicolo riparato presso la residenza. Il massimale rimborsabile, indipendentemente dal fatto che il veicolo sia in Italia o all'estero è pari ad € 1.000,00 IVA inclusa per sinistro, indipendentemente dal numero di persone a bordo del veicolo.

### **Costi specificatamente esclusi dal rimborso:**

- spese che sarebbero comunque state sostenute in circostanze normali, ad esempio pedaggi e carburante
- spese alberghiere diverse dal costo del solo pernottamento
- tutte le altre spese o perdite risultanti direttamente o indirettamente dalle conseguenze del guasto, a titolo esemplificativo ma non esaustivo > perdita di guadagni, spese di cancellazione, oneri di annullamento di eventi (scadenza di biglietti)
- costi di riparazione e spese per le parti di ricambio, nonché altre forniture
- costi facoltativi inerenti alle vetture sostitutive, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo > costi per eliminazione franchigie danni, furti o altro dei quali l'utilizzatore del servizio è chiamato a rispondere ai sensi del contratto concluso da quest'ultimo con una società di autonoleggio

### **Validità dei servizi di mobilità**

Nei confronti dei singoli Clienti assicurati, le prestazioni di assistenza decorrono dalla data in cui la Struttura Organizzativa viene informata dalla Compagnia che il programma BMW Premium Selection è stato attivato. La durata della garanzia assistenza è riportata sul relativo certificato.

## **Art. 7. AREA GEOGRAFICA DI VALIDITÀ**

Nell'eventualità di un sinistro, le prestazioni previste dalla copertura assistenza vengono fornite nei seguenti Paesi europei: Albania, Andorra, Austria, Belgio, Bosnia Erzegovina, Bulgaria, Città del Vaticano, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Ungheria, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Macedonia, Malta, Principato di Monaco, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo, Repubblica di San Marino, Repubblica Ceca, Romania, Serbia e Montenegro, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Isole Canarie, Svezia, Svizzera e Turchia.

## **Diritto a richiedere i servizi previsti da BMW Mobile Care**

I servizi di assistenza possono essere forniti soltanto se il sinistro non è stato causato né dal conducente, né da fattori esterni, ad eccezione della foratura di pneumatici.

## **Art. 8. ESCLUSIONI**

### **Il servizio è escluso nei seguenti casi:**

- richiami dettati dalla Casa Costruttrice
- calamità naturali
- casi di forza maggiore
- furti o atti vandalici, nonché qualsiasi danno a questi conseguente
- danni causati da comportamenti impropri o negligenti
- danni causati durante eventi automobilistici e sessioni di prova associate
- danni attribuiti a modifiche o montaggio di parti non in conformità a quanto previsto dalla Casa Costruttrice del veicolo
- mancato rispetto delle norme di uso e manutenzione della vettura
- interventi di manutenzione e/o riparazione sulla vettura effettuati in violazione delle prescrizioni tecniche della Casa Costruttrice del veicolo
- utilizzo della vettura in modo inadeguato o scorretto o con carico eccessivo
- non conformità della vettura alle prescrizioni di omologazione

Per quanto concerne i servizi sopra descritti, La invitiamo a non prendere iniziative prima di aver consultato la Struttura Organizzativa, preposta a fornire direttamente o ad autorizzare, preventivamente e in casi eccezionali il rimborso di spese che Lei dovrà sostenere a fronte di tali servizi.

La Compagnia non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi e/o impedimenti nell'esecuzione delle prestazioni di assistenza di cui al presente Libretto, che siano derivanti da eventi conseguenti a circostanze imprevedibili o di forza maggiore. Sono esclusi anche indennizzi nel caso in cui il Proprietario o l'utilizzatore del veicolo, per propria volontà, non intenda usufruire di una o più prestazioni.

La validità dei servizi cessa in quei Paesi, dell'area geografica di validità, in cui siano presenti sommosse o movimenti popolari, saccheggi, scioperi, atti di terrorismo, rivoluzioni, guerre, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale nonché fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche.

## Art. 9. SANZIONI INTERNAZIONALI

Le "Sanzioni Internazionali" indicano l'insieme delle disposizioni nazionali ed internazionali che regolano gli embarghi, gli individui e le entità sanzionate, il finanziamento del terrorismo e le restrizioni commerciali adottate da: Nazioni Unite, UE, USA, principalmente attraverso l'Office of Foreign Assets Control del Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti, Regno Unito e giurisdizioni nazionali che disciplinano le presenti condizioni di assicurazione.

**Real Garant Versicherung AG** non è tenuta a garantire la copertura assicurativa, né a liquidare sinistri, né a fornire prestazioni o servizi descritti nelle presenti condizioni di assicurazione se questo la espone a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite o delle sanzioni commerciali o economiche, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, del Regno Unito o di giurisdizioni nazionali applicabili, che disciplinano le presenti condizioni di assicurazione.

Questa clausola prevarrà su qualsiasi clausola contraria eventualmente contenuta in queste condizioni di assicurazione.

## Art. 10. LIMITAZIONI DELLE GARANZIE

### LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La Compagnia non è responsabile dei danni:

- causati dall'intervento delle autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza
- conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile

Si precisa inoltre che l'operatività delle prestazioni è comunque soggetta alle limitazioni e ai provvedimenti imposti dalle autorità governative, locali e sanitarie.

### LIMITI DI INTERVENTO

Le prestazioni non sono fornite in quei Paesi che si trovano in stato di belligeranza dichiarata o di fatto. Si considerano tali i Paesi che riportano un grado di rischio uguale o superiore a 4.0. Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i Paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

Le prestazioni non sono inoltre fornite in quei Paesi nei quali sono in atto, al momento della denuncia di sinistro e/o richiesta di assistenza, tumulti popolari.

Non è possibile inoltre erogare prestazioni in natura (pertanto l'assistenza), ove le autorità locali o internazionali non consentono a soggetti privati lo svolgimento di attività di assistenza diretta indipendentemente dal fatto o meno che ci sia in corso un rischio guerra.

## **Art. 11. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile e secondo le modalità previste alle singole prestazioni assicurative come di seguito indicato. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Non appena verificatosi il sinistro, l'Assicurato, o qualsiasi altra persona agisca in Sua vece, deve darne immediata comunicazione esclusivamente alla Struttura Organizzativa, contattandola ai seguenti numeri:

- numero Verde dall'Italia: 800 713 954
- numero dall'estero: +39 02 51610651
- chiamata diretta tramite: My BMW App

### **Il Servizio è attivo 24h su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l'anno.**

Dovrà comunicare le seguenti informazioni:

1. nome e cognome
2. l'indirizzo – anche temporaneo – ed il numero di telefono del luogo di chiamata
3. marca, modello, cilindrata e versione del veicolo
4. la targa e/o il numero di telaio del veicolo
5. la prestazione richiesta

Una volta ricevute le informazioni di cui sopra, la Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa, si assicurerà che il richiedente abbia diritto alle prestazioni e convaliderà il Suo diritto ad usufruirne.

Qualora emerga successivamente che la prestazione sia stata fornita a persona non avente diritto, la Compagnia ha il diritto di recuperare i relativi costi presso chi ha usufruito delle prestazioni.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla Struttura Organizzativa superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico del Cliente assicurato, quest'ultimo, su indicazione della Struttura Organizzativa, dovrà fornire sufficienti garanzie di restituzione delle somme anticipate ritenute sufficienti dalla Compagnia.

Le prestazioni di assistenza non prevedono alcuna forma di rimborso o di indennizzo qualora il Cliente assicurato non si rivolga alla Struttura Organizzativa al momento del sinistro. Viene fatta eccezione per il caso in cui il Cliente assicurato non possa mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa per causa di forza maggiore (come, ad esempio, intervento di forze dell'ordine e/o di servizi pubblici di emergenza), che dovrà essere debitamente documentata (verbale o certificato di pronto soccorso).

La Struttura Organizzativa potrà richiedere al Cliente assicurato – e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente – ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla prestazione dei servizi di assistenza; in ogni caso è necessario inviare alla Struttura Organizzativa gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese.

## RECLAMI

Eventuali reclami potranno essere inoltrati ai recapiti di seguito riportati:

- telefonando al numero +39 045 920 9974
- scrivendo tramite posta elettronica a: [info.it@realgarant.com](mailto:info.it@realgarant.com)
- inviando corrispondenza a: **Real Garant Versicherung AG**, succursale Italia – Via E. Fermi 11/A, 37135 Verona
- internet: [www.realgarant.com](http://www.realgarant.com)

Così facendo la Compagnia avrà l'opportunità di trovare una soluzione e di ottimizzare i suoi servizi. Per poter rispondere rapidamente alla Sua richiesta, sono necessarie le seguenti informazioni: nome e cognome, indirizzo, numero telefonico / fax, numero della Polizza assicurativa oppure del sinistro e l'oggetto della richiesta.

La Compagnia si impegna a trattare la Sua richiesta in modo riservato e soddisfacente, assicurando quanto prima un relativo riscontro ed in ogni caso entro il termine di 45 giorni.

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS:

- sede: Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma
- fax: 06 42133206
- pec: [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it)
- internet: [www.ivass.it](http://www.ivass.it)

Alternativamente il reclamo può essere presentato anche presso la "Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht" (Ente tedesco di sorveglianza sui servizi finanziari).

Quale impresa di assicurazioni la Compagnia è sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità Federale per la Supervisione del Settore Finanziario (BAFIN – Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht):

- sede: Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn – Germania
- email: [poststelle@bafin.de](mailto:poststelle@bafin.de)
- internet: [www.bafin.de](http://www.bafin.de)

Prima di ricorrere all'autorità giudiziaria è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

- mediazione > interpellando un Organismo di mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it) (Legge 9/8/2013, n. 98)
- negoziazione assistita > tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia
- altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie > per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile

# GLOSSARIO

Ai termini ed espressioni seguenti, la Compagnia, il Contraente e l'Assicurato attribuiscono il significato qui precisato.

**Assicurato:** il Soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Assicurazione:** copertura prestata con il contratto di assicurazione.

**Atti intenzionali o dolosi:** atti previsti e voluti o atti commessi con dolo.

**Beneficiario:** il Proprietario del veicolo coperto dalla garanzia guasti elettromeccanici.

**Certificato di garanzia:** il documento rilasciato dal Contraente all'Acquirente del veicolo al momento della consegna dello stesso.

**Cliente assicurato:** soggetto al quale viene erogata la prestazione prevista dalla garanzia assistenza.

**Compagnia:** l'impresa assicuratrice, ovvero **Real Garant Versicherung AG** – Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Componente:** parte del veicolo che potrebbe essere necessario riparare o sostituire in caso di malfunzionamento.

**Contraente:** il Rivenditore professionale di veicoli appartenente alla Rete ufficiale del BMW Group che aderisce al programma BMW Premium Selection e che sottoscrive la Polizza in Italia per sé o a favore di terzi (nel caso della copertura assistenza) e ne assume i relativi oneri.

**Copertura assistenza:** Polizza sottoscritta dal Contraente a favore di terzi che prevede l'aiuto materiale dato al Cliente assicurato nel momento del bisogno dalla Struttura Organizzativa di **Real Garant Versicherung AG**.

**Costruttore:** la Società che progetta e produce il veicolo.

**Danni indiretti:** sono quelli che non hanno un nesso di causalità diretta con il sinistro, ma ne sono tuttavia una conseguenza, ad esempio, lucro cessante.

**Depannage:** si intende la prestazione di assistenza resa tramite mezzo attrezzato in grado di effettuare piccole riparazioni sul posto, ove possibili (come, a titolo esemplificativo, sostituzione pneumatici, assistenza per mancanza di carburante, esaurimento della batteria) per consentire la prosecuzione del viaggio senza traino del veicolo.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Furto:** è il reato, previsto dall'art. 624 del Codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui o di parti di essa, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarre ingiusto profitto per sé o per altri.

**Garanzia convenzionale:** copertura ulteriore rispetto a quella legale di conformità, vedasi D.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo).

**Garanzia guasti elettromeccanici:** la copertura assicurativa perdite pecuniarie per i danni materiali 27

subiti dai componenti del veicolo in conseguenza di un guasto elettromeccanico, improvviso ed inaspettato, che ne provoca la rottura o il mal funzionamento e per cui è necessaria la loro riparazione o sostituzione.

**Guasto:** indica l'evento subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tali da rendere impossibile per il Cliente l'utilizzo dello stesso in condizioni normali. Restano comunque esclusi gli immobilizzi del veicolo necessari per le operazioni di manutenzione periodica previste dalla Casa Costruttrice del veicolo, montaggio di accessori, campagne di richiamo effettuate dalla Casa Costruttrice. Esclusivamente per il servizio di assistenza "traino" vengono considerati guasto anche la foratura simultanea di 2 o più pneumatici, lo smarrimento o rottura chiavi, l'errato carburante.

**Incendio:** combustione con sviluppo di fiamma.

**Incidente:** evento improvviso e violento che agisce dall'esterno e provoca danni al veicolo.

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

**Intermediario:** persona fisica o giuridica iscritta nel registro degli intermediari assicurativi (RUI) che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa e/o riassicurativa.

**IVASS:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

**Legge:** atto normativo con il quale vengono disciplinati i rapporti tra individui e previsti diritti, doveri ed obblighi degli stessi.

**Massimale:** la somma massima che la Compagnia si impegna ad indennizzare a titolo di liquidazione del sinistro secondo le condizioni stabilite nel contratto.

**Partner BMW:** la società autorizzata alla vendita di veicoli appartenente alla Rete ufficiale del BMW Group.

**Polizza:** il documento attestante l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Compagnia a titolo di corrispettivo per la prestazione.

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.

**Rapina:** la sottrazione di una cosa mobile a chi la detiene, effettuata mediante violenza o minaccia alla persona stessa, al fine di procurare a sé o altri un ingiusto profitto.

**Sinistro:** l'evento dannoso per il quale è prestata la copertura assicurativa.

**Struttura Organizzativa:** la struttura di **ACI Global Servizi S.p.A.**, costituita da responsabili, personale, attrezzature e presidi in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, che provvede all'erogazione delle prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione di **Real Garant Versicherung AG** – Rappresentanza Generale per l'Italia.

**Traino:** indica il trasporto del veicolo che necessita assistenza fino al luogo di destinazione.

**Valore commerciale:** il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato riportato da Eurotax Giallo.

**Veicolo:** mezzo meccanico di trasporto, azionato da motore, destinato alla circolazione conformemente a quanto previsto dal Codice della Strada, con peso non superiore a 3,5 t peso totale a terra.





**Piacere** di guidare

Valido da Gennaio 2025